



Comune di Piatto

PROVINCIA DI BI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER LA COMPONENTE TARI (TASSA SERVIZIO RIFIUTI) PER L'ANNO 2016.

L'anno duemilasedici addì ventuno del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GIACOMINI Enzo - Sindaco	Sì
2. ZARAMELLA Valentino - Vice Sindaco	Sì
3. TANCINI Jlenia - Assessore	Sì
4. BERTO Elena - Consigliere	Sì
5. DE POLO Andrea - Consigliere	Sì
6. GNATA Luisella - Consigliere	Sì
7. GRIMALDI Valentina - Consigliere	Sì
8. DEMARIA Marco - Consigliere	Sì
9. GARIAZZO Stefano - Consigliere	Giust.
10. FLORIO Francesco - Consigliere	Sì
11. BRACCO Roberto - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Tra gli assenti sono giustificati (Art. 19 del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale i Sig.: GARIAZZO Stefano;

Assenti non giustificati:

Partecipa con funzioni consultive, referenti, e di assistenza e verbalizzazione (art. 57 e 58 del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale) il Segretario Comunale Sig. Fontanella Dr. Franco.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIACOMINI Enzo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

PARERI PROPOSTA DI DELIBERA C.C. N. 10 IN DATA 21/04/2016

Ed espone la seguente proposta di deliberazione:

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER LA COMPONENTE TARI (TASSA SERVIZIO RIFIUTI) PER L'ANNO 2016.

Sulla proposta di cui sopra il Segretario Comunale ha espresso, ai sensi dell'art.49 comma 2 T.U.E.L. del 18/08/2000 n. 267, il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica in relazione alle sue competenze.

PARERE FAVOREVOLE

Il Segretario Comunale
F.to : FONTANELLA Dott. Franco

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ovvero in assenza, il Segretario Comunale ha espresso il seguente parere contabile, attestante la copertura finanziaria

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore
F.to : CRIPPA Dr.ssa Elisa

Il Responsabile del Settore Tecnico, o il Segretario Comunale in sua assenza, ha espresso il seguente parere tecnico

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore
F.to : BARBERIS NEGRA Marzia

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art.151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs del 18/08/200, n.267, recante norme sull'ordinamento delle autonomie locali, fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, precisando che tale termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione e Comunicazione, sentita la conferenza Stato-Città e Autonomie Locali;

VISTO che con Decreto 1 marzo 2016, il Ministero dell'Interno ha differito al 30 aprile 2016, il termine per la deliberazione del bilanci odi previsione per l'anno 2015 d parte degli enti locali;

VISTO l'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del Tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all'anno 2012;

VISTO l'art. 1, commi dal 639 al 704 della legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

VISTO, in particolare i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 704 della medesima legge, i quali disciplinano la componente TARI relativa alla tassa sui rifiuti;

VISTA la delibera di C.C. n. 33 del 01.09.2014, relativa all'approvazione del regolamento comunale per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), come modificata con successive deliberazioni, la quale comprende la TARI;

CONSIDERATO:

- che, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158(cd. Metodo normalizzato della T.I.A.1);
- che, l'art. 1, comma 387, lett. d) L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha disposto l'abrogazione dell'art. 14, comma 12 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, in base al quale i criteri di determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 avrebbero dovuto essere applicati provvisoriamente, in attesa dell'approvazione di un nuovo regolamento ministeriale in materia, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012;
- che, a fronte della mancata emanazione di tale regolamento e dell'intervenuta abrogazione del comma 12, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 hanno quindi assunto portata definitiva ai fini dell'applicazione del nuovo tributo;
- che, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del nuovo Tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999;
- che, in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico - amministrativo;

RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debbano prendere come riferimento i valori minimo e massimi riportati nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune, nell'ambito di detti coefficienti, di stabilirne i valori per determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti;

CONSIDERATO:

- che l'art. 8 comma 2 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- che l'art. 34, comma 23 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221, ha disposto che «le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo»;
- che l'art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D.L.gvo 15-12-1997, n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

RICHIAMATA la Legge 27/12/2006, n. 296 che stabilisce il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relative alle entrate degli Enti Locali entro la data fissata da norme statali per l'Entrate, anche se approvati successivamente all'esercizio purchè entro tale termine hanno effetto dal 1 Gennaio dell'anno di riferimento, e in caso diverso opera la proroga.

PRESO ATTO del blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposto per l'anno 2016, dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, in conformità al quale i Comuni non possono aumentare, ma solo eventualmente ridurre, le aliquote TASI già applicate nell'anno d'imposta 2015, su oggetti imponibili nel rispetto delle vigenti previsioni;

RITENUTO di approvare le tariffe ed esprimere parere favorevole al piano finanziario per l'anno 2016 come dal prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, tenuto conto di quanto sopra esplicitato;

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7-8-1990, n. 241;

VISTO il D.L.gvo n. 33/2013;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gvo n. 267/2000;

VISTI i vigenti regolamenti Comunali sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e di Contabilità;

VISTO il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 10 presenti e votanti espressi in forma palese e per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) per l'anno 2016;
- 3) di approvare le tariffe della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) come risultanti dall'allegato prospetto;
- 4) di stabilire che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2016, in n. 2 rate con scadenza 16 Maggio 2016 e 16 Novembre 2016;
- 5) di stabilire che il tributo TARI per l'anno 2016 è versato al Comune di Piatto tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D. Lgs.vo 09/07/1997 n. 241 F24, oppure mediante bollettino di c/c postale nazionale;
- 6) di dare atto che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.L.gvo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 7) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.L.vo 28-9-1998, n. 360, e successive modificazioni; i comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
- 8) di dare atto che la presente deliberazione va pubblicata sul sito internet alla sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Provvedimenti" alla voce "Provvedimenti adottati da organismi politici", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14-3-2013, n. 33.=

Identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il Sig. CRIPPA d.ssa Elisa nella sua qualità di responsabile del Servizio di Amministrazione generale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to : GIACOMINI Enzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Fontanella Dr. Franco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 03-mag-2016.

Piatto, li 03-mag-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Fontanella Dr. Franco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. L.gvo 18-08-2000 n. 267, il _____.

Piatto, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Fontanella Dr. Franco

ESITO DEL CONTROLLO EVENTUALE

La presente deliberazione è stata sottoposta al controllo eventuale ai sensi art. 127 del D. L.gvo 18-08-2000 n. 267:

- Su richiesta di 1/5 dei consiglieri ai sensi art. 127, comma 1;
- Per iniziativa della Giunta ai sensi dell'art. 127, comma 3;
è stata trasmessa con elenco n. _____, Prot. _____ del _____ . ed è pervenuta all'organo di controllo in data _____ prot. _____ e che:
- Nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti il provvedimento di invito alla rimozione dei vizi riscontrati per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA a tutti gli effetti di legge il giorno _____;
- Avendo riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione in data _____ prot. _____ è divenuta esecutiva in data _____ per effetto dell'intervenuta adozione dell'atto Consiliare di eliminazione dei vizi riscontrati;
- Per effetto dell'intervenuta conferma adottata con atto consiliare n. _____ in data _____ è DIVENUTA EFFICACE ai sensi dell'art. 127, 2° comma, del D. L.gvo 18-08-2000 n. 267, il _____;

Piatto, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Fontanella Dr. Franco

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Fontanella Dr. Franco